

SCUOLA FORENSE GERARDO GATTI DI PERUGIA

CORSO INTENSIVO 2020/2021

2 QUESITO DI DIRITTO CIVILE (LEZIONE DEL 12 APRILE 2021)

Avv. Gabriele Minelli

Tempo per la risoluzione: 30 minuti

Consegna dello schema di lavoro su *Classroom*

Tizio, al fine di godere di una piacevole vacanza assieme alla propria famiglia, effettuava, con la ALFA tour S.p.A., la prenotazione n. 1107205, per un viaggio, tutto compreso, a Marsa Alam, per quattro persone, con partenza in data 9 aprile 2020, al prezzo totale di Euro 4.393,00. In conformità agli impegni assunti, in data 1 febbraio 2020, versava l'acconto di Euro 1.097,67, tramite carta di credito, procedendo direttamente attraverso il sito internet della Compagnia. Nel mese di marzo 2020, nel momento in cui l'emergenza pandemica cominciava a diffondersi, Tizio prendeva contatti con la ALFA tour S.p.A. al fine di premurarsi che la propria prenotazione fosse ancora garantita. Quest'ultima, alla data del 19/03/2020, ancora forniva rassicurazioni circa la possibilità di scegliere fra la cancellazione della prenotazione, con conseguente accettazione di un *voucher* di valore corrispondente a quanto versato e, in alternativa, il sempre possibile mantenimento in essere della prenotazione medesima, con conseguente obbligo di versare il saldo entro i 20 giorni antecedenti alla partenza. Il viaggio, infatti, non risultava ancora cancellato e la prenotazione era confermata nella sua integrità. Tizio, allora, sempre in data 19/03/2020, comunicava di non voler recedere dal contratto di viaggio e di non voler optare per la soluzione del *voucher* spendibile entro un anno; nell'occasione costui precisava inoltre di essere comunque ancora fermamente intenzionato ed interessato ad usufruire della propria prenotazione, ferma restando, in caso di impedimento oggettivo del viaggio la facoltà di esercitare l'opzione per il rimborso monetario di quanto pagato, come espressamente previsto da condizioni generali di contratto e da disciplina di legge. Gli venivano conseguentemente inviate, sempre in data 19/03/2020 le indicazioni per il pagamento a saldo dei rimanenti Euro 3.295,33, al quale Tizio provvedeva tempestivamente tramite bonifico bancario. Tuttavia, improvvisamente e con evidente cambiamento di rotta, in data 25/03/2020, ALFA tour S.p.A. emetteva la comunicazione al pubblico di cancellazione dei viaggi in ragione dei divieti e degli impedimenti dovuti all'evento pandemico da Covid-19, con conseguente rilascio – in virtù di decisione unilateralmente adottata – di un *voucher* di rimborso. Seguivano, allora, ulteriori comunicazioni via e-mail con le quali Tizio rappresentava ancora l'intenzione di non accettare il voucher di rimborso offerto, spendibile entro un anno, in ragione della propria oggettiva impossibilità di poterne concretamente fruire. Si precisa, inoltre, che Tizio, mostrando massima comprensione e collaborazione, aveva anche suggerito all'operatore l'emissione in suo favore di un *voucher* spendibile entro un arco di tempo più ampio (almeno tre anni, anziché uno solo), circostanza che gli avrebbe consentito di potersene effettivamente giovare. Anche questa opportunità veniva però negata dai consulenti di viaggio ALFA tour S.p.a. Tizio ribadiva, dunque, a più riprese ed in varie occasioni, di volere il totale rimborso monetario (di Euro 4.393,00 totali) stante la cancellazione del pacchetto turistico. Nonostante tali chiare rappresentazioni, in data 06/04/2020, Tizio riceveva il *voucher* codice BCOR 4307336, emesso in data 04/04/2020. Constatata l'inutilità di tutte le comunicazioni fino ad allora inoltrate alla ALFA tour S.p.A., Tizio dava incarico al proprio Avvocato al fine ricevere un parere pro veritate e conoscere le possibili iniziative processuali da intraprendere.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio dopo aver brevemente illustrato le caratteristiche essenziali del contratto di viaggio, esprima le iniziative processuali da intraprendere, avendo cura di indicarne termini e modalità.